



CITTÀ DI LEGNAGO

Settore 1°Affari Generali, legali servizi sociali culturali e informativi comunali

Ufficio di Ambito ATS VEN_21

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442634898 - 0442634808

E-mail : info@comune.legnago.vr.it

Pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

Codice IPA: c_e512

Codice Fiscale: 00597030238

web: www.comune.legnago.vr.it

Prot. generato in modalità elettronica

Legnago, 27.10.2025

AVVISO PUBBLICO

**FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (ETS),
IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA - AI SENSI DEL DLGS 117/2017 - DISPONIBILE
ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DEL PROGETTO
SPERIMENTALE "CARE LEAVERS" NELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_21
LEGNAGO. DGR 914/24.**

PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 800 del 27.10.25, il Comune di Legnago, in qualità di capofila di ATS VEN_21, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare un ETS, in forma singola o associata, con cui avviare un partenariato mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzato all'attivazione della sperimentazione Care Leavers.

L'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_21 comprende i seguenti 25 Comuni: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

Il Comune di Legnago, in qualità di capofila di ambito, riconosce nel partenariato l'espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria che gli Enti del terzo settore possono esprimere in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.

Gli ETS sono invitati ad esprimere la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale nella ricerca di soluzioni tecniche, mettendo a disposizione competenze, risorse, esperienze, conoscenza del territorio e della rete al fine di definire e realizzare il progetto delineato nel presente avviso, concorrendo a realizzarne gli obiettivi.

La procedura attivata con il presente avviso risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del terzo settore, in modo che esse possano concorrere sempre più efficientemente alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio attraverso la concertazione, la co-progettazione e la collaborazione con questo ATS.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio ma tale iniziativa è tesa unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare il soggetto del terzo settore - in forma singola o associata - da invitare alla co-progettazione in oggetto. Il presente avviso non costituisce, quindi, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Legnago che, da parte sua, è libero di avviare altre procedure o di interrompere o sospendere o modificare in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Richiamati:

- L'art. 1, comma 335, della Legge 30.12.2020, n. 178, il quale ha previsto il finanziamento per il triennio 2021 - 2023 delle somme riservate agli interventi in via sperimentale a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30.12.2021, il quale, all'art. 3, prevede la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2021 - 2023, individuando in particolare al comma 2, lettera c) le somme riservate al finanziamento degli *"interventi in via sperimentale a favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria"* e richiamando nell'art. 7 le finalità e modalità di utilizzo delle somme, stabilite dall'art. 6 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.05.2018;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 20.05.2022 con cui Regione Veneto approva l'atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 - 2023 in continuità con il precedente Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018 - 2020 di cui alla DGR n. 1504/2018 e aggiornato con DGR n. 1193/2020. Tale provvedimento delinea la programmazione degli *"Interventi e Servizi quota Care Leavers"* prevedendo *"di selezionare i cinque Ambiti Territoriali Sociali che sperimenteranno l'attuazione degli interventi a favore di neo-maggioresenni in uscita da percorsi di tutela, favorendo il più possibile la rotazione/implementazione territoriale della misura per ciascuna delle annualità di finanziamento della seconda triennalità della sperimentazione 2021 -2022 -2023"*;
- Il Decreto del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 99 del 18.10.2022, con cui sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Sociali da avviare alla seconda triennalità della sperimentazione accogliendo le 14 candidature pervenute ordinate in modalità decrescente in ragione della popolazione 0-17 residente e dando atto della peculiare posizione della Città Metropolitana di Venezia che partecipa alla

sperimentazione ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 523 del 6 novembre 2018, che prevede di "dover includere i Comuni Capoluogo delle Città metropolitane":

- La DGR n. 1453 del 18.11. 2022 con cui si è avviata la sperimentazione relativa alla seconda triennalità dell'implementazione di progettualità integrate di accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza per la costituzione della prima coorte della seconda triennalità dei c.d. Care Leavers sulla base della graduatoria degli Ambiti Territoriali Sociali che si sono candidati per la triennalità 2021 - 2023, finanziata con D.I. 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2022 al numero 169. La DGR n. 1453/2022 ha selezionato per la sperimentazione n. 6 Ambiti Territoriali Sociali, includendo il Comune di Venezia "che partecipa di diritto in qualità di città riservataria ai sensi del D.M. 18.05.2018";
- La DGR n. 994 del 11.08.2023, con cui si sono avviate per l'annualità 2023 le progettualità integrate di accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza per la costituzione della seconda coorte della seconda triennalità dei c.d. Care Leavers, sulla base della graduatoria degli Ambiti Territoriali Sociali che si sono candidati scorrendo la graduatoria di cui al DDR n. 99/2022, individuando n. 5 Ambiti Territoriali Sociali;
- Il Decreto del MLPS n. 480 del 29.12.2023 con cui sono state destinate, a valere sul fondo 2023, le risorse dedicate al finanziamento di interventi, in via sperimentale *"in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare"*, assegnando alla Regione Veneto euro 364.583,33 da destinare alla sperimentazione predetta;
- la Delibera di Giunta regionale n. 914 del 06.08.2024 di *"Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, c.d. Care Leavers. Implementazione delle progettualità per l'anno 2024"* con la quale Regione Veneto dà avvio alla terza coorte dei Care Leavers della seconda triennalità, confermando la sperimentazione di n. 5 Ambiti Territoriali Sociali ed assegnando al Comune di Legnago, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_21, il finanziamento di € 90.416,66 (derivante dalla somma di € 72.916,66 di finanziamento ministeriale e di € 17.500,00 di cofinanziamento regionale);

Visti:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui *"in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato"*, escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

Considerato che le attività oggetto del presente avviso sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi specifici dello strumento della co-progettazione;

Considerata l'esigenza di svolgere tali attività in collaborazione con un ente del terzo settore - in forma singola o associata - da individuare per il perseguimento delle suddette finalità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Legnago, in qualità di capofila di ATS VEN_21, indice il presente avviso pubblico per la coprogettazione di Interventi finalizzati alla sperimentazione Care Leavers proposti da Enti del Terzo Settore.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

- Il presente Avviso di selezione (a seguire anche "Avviso"), adottato ai sensi dell'art. 55, co. 3, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo sempre e comunque i principi dell'art. 1 della L. 241/1990, è finalizzato ad avviare una procedura di individuazione di un Ente del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS"), in forma singola o associata, con il quale stipulare un accordo di collaborazione mediante co-progettazione per la definizione e la realizzazione di un progetto volto a realizzare la sperimentazione Care Leavers.
- Gli ETS possono partecipare in forma singola o in forma associata costituita o costituenda in ossequio a quanto descritto nel presente avviso.
- L'ETS, in forma singola o associata, stipulerà con l'Amministrazione procedente una Convenzione, ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso (a seguire "Convenzione"),

finalizzata a regolare i reciproci rapporti ai fini della successiva realizzazione delle attività progettuali.

- Il progetto - che si pone nell'ambito della prevenzione e del contrasto delle condizioni di povertà ed esclusione sociale - si rivolge a ragazzi e ragazze, i cosiddetti Care Leavers, prossimi alla maggiore età e fino al 21° anno, residenti nel territorio dell'Ambito e che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'Autorità giudiziaria con cui è stato disposto il collocamento in Comunità residenziali o in affido familiare. I ragazzi potranno partecipare alla sperimentazione del progetto Care Leavers intraprendendo un percorso di autonomia mediante un approccio multidisciplinare, con il supporto di strumenti operativi della progettazione personalizzata e con una componente di sostegno economico definita "Borsa per l'autonomia" che, ad integrazione di altre forme di sostegno, potranno favorire l'avvio di una vita autonoma, la conclusione di un percorso scolastico/formativo e l'accesso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in ambito formativo/di avviamento al lavoro con il supporto della figura di un "Tutor per l'autonomia" che segua ciascun giovane nel suo percorso.
- La sperimentazione, che dovrà svolgersi presso sedi istituzionali e non istituzionali, funzionali alla realizzazione del progetto, situate presso i comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale VEN_21, e/o dell'Azienda ULSS 9 Scaligera -Distretto 3 e/o presso contesti opportunamente individuati, consta di due diversi interventi:
 - I. Il tutor per l'autonomia: è la figura individuata per sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati. Il tutor si integra nella rete di relazioni del ragazzo e della ragazza, collabora con l'assistente sociale e favorisce la realizzazione delle azioni previste nel progetto individualizzato;
 - II. La Borsa individuale: per la copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal care leaver.

ART. 2 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l'ATS VEN_21 e l'ETS selezionato ai sensi dell'art.56 del D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore avrà come durata quella prevista dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Regione Veneto, con avvio delle attività progettuali dalla data di stipula della convenzione e termine alla data del 31.12.2027 e comunque fino al compimento del ventunesimo anno dei ragazzi partecipanti al progetto.

La rendicontazione di tutte le attività dovrà concludersi entro il 30.06.2028.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990 e seguenti, ammontano a complessivi € 90.416,66, derivanti dalla quota di finanziamento ministeriale pari ad € 72.916,66 e dalla quota di cofinanziamento regionale pari ad € 17.500,00.

L'importo è da intendersi per l'intera durata dell'Intervento e per la realizzazione di tutte le azioni progettuali ivi contenute.

Tutte le spese ammissibili dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata sono da rendicontarsi a costi reali. Il contributo sarà corrisposto secondo le modalità declinate nella convenzione che verrà sottoscritta in esito al percorso di coprogettazione.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il presente avviso è rivolto a Enti del terzo settore, in forma singola associata, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., che svolgano la propria opera in uno o più ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Lo svolgimento di attività rientranti in quelle di interesse generale succitate deve essere previsto nello statuto dell'ente oppure risultare dettagliatamente dalla descrizione della propria opera allegata alla domanda di partecipazione.

In caso di partecipazione in forma associata, gli ETS dovranno:

- a) essere costituiti in forma associata prima della stipula dell'eventuale Convenzione, oppure, definire, al momento della presentazione della candidatura, i componenti della rete e le rispettive attività e presentare dichiarazione di impegno dei medesimi componenti a costituirsi, in caso di selezione, in forma associata;
- b) mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa, fatte salve le ipotesi di legge in ordine alle modifiche soggettive ammesse.

Non è ammessa la partecipazione di un ETS come singolo e come componente in forma associata, a pena di esclusione di tutte le proposte da questi presentate.

Il possesso della qualità di ETS si intende soddisfatto a norma dell'art. 101 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Possono, pertanto, rispondere alla presente manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), singolarmente o in partenariato tra loro.

Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare per l'intero periodo di realizzazione dell'intervento.

Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare per l'intero periodo di realizzazione dell'intervento.

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto a fronte di un corrispettivo, attiverà un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della stessa.

Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con l'Amministrazione e presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati:

4.1 Requisiti di ordine generale

- I. Possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

- II. Non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste agli artt. 94 e 95 del D. LGS n. 36/2023 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

4.2 Requisiti costitutivi

- I. Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
- II. Sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

4.3 Requisiti tecnico-professionali

- I. Essere in regola con le polizze assicurative degli operatori e volontari coinvolti: infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera per tutto il periodo di svolgimento delle attività in Convenzione;
- II. Disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
- III. Disporre di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in attuazione dell'articolo 32 del GDPR. In riferimento a tale requisito, il soggetto partecipante dovrà produrre apposita documentazione attestante l'adozione delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo succitato;
- IV. Possedere **"adeguata attitudine"** da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *"concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di coprogettazione"*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del D.lgs. 117/2017);
- V. Possedere **capacità di fare rete e radicamento sul territorio**, da intendersi come:
 - attitudine ad operare in rete e creare sinergie con altri Soggetti, Enti e realtà locali di varia tipologia (Terzo Settore, Profit, Pubblica Amministrazione, etc...) presenti nel contesto in cui si realizza l'intervento progettuale, nel rispetto dei principi di collaborazione e partecipazione;
 - conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio;
 - inclinazione a sviluppare sinergie con i Comuni dell'Ambito VEN_21 al fine di concorrere a garantire il raggiungimento di tutte le azioni progettuali da parte del Servizio Pubblico;
 - effettivi rapporti di collaborazione o sottoscrizione di Protocolli/Accordi/Partenariati con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e sanitario.

Si chiede di descrivere accuratamente i requisiti di capacità tecnico-professionale, con particolare riferimento agli ultimi 3 anni (2022-2023-2024) di esperienza maturata.

I requisiti di cui al presente articolo sono condizione sia per la partecipazione sia per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'ATS VEN_21, e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dello svolgimento del progetto, pena la non sottoscrizione dell'accordo e/o la revoca totale o parziale del contributo.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante dichiarazione (relazione descrittiva) allegata alla domanda di partecipazione debitamente sottoscritta da ciascun ETS in forma singola o associata.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l'Amministrazione potrà richiedere integrazioni/chiarimenti.

ART. 5 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

La presente procedura di selezione si svolgerà in tre fasi distinte:

- I. valutazione e selezione delle Istanze di manifestazione di interesse pervenute da parte degli ETS;
- II. avvio della fase di coprogettazione condivisa con l'ETS, in forma singola o associata, ammesso;
- III. stipula della convenzione tra l'ATS VEN_21 e l'ETS selezionato, in forma singola o associata.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per partecipare alla presente procedura gli ETS interessati, in forma singola o associata, dovranno compilare e far pervenire, esclusivamente via PEC come indicato nel prosieguo, a questa Amministrazione procedente la seguente documentazione:

- I. Domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in piena conformità al modello (Allegato A). Tale domanda è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con firma olografa corredata da copia fronte e retro di valido documento di identità, del Legale rappresentante dell'ETS che partecipa in forma singola. Nel caso di consorzio ordinario o raggruppamento già costituiti, dalla mandataria/capofila. Nel caso di consorzio ordinario o raggruppamento non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio o il raggruppamento. Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio stabile, dal consorzio medesimo.
- II. Relazione descrittiva sul possesso dei requisiti tecnico-professionali redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La relazione, dettagliata per tutte le tipologie di requisiti tecnico-professionali descritti al punto 4.3 del presente Avviso, va compilata in piena conformità a quanto richiesto nell'allegato A), elenco ALLEGATI. Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con firma olografa corredata da copia fronte e retro di valido documento di identità, del Legale rappresentante dell'ETS che partecipa in forma singola. Nel caso di consorzio

ordinario o raggruppamento, da tutti gli ETS che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti. Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio stabile, dal consorzio medesimo e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

- III. Numero di repertorio dell'iscrizione al RUNTS degli ETS partecipanti, a firma del legale rappresentante;
- IV. Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo degli ETS partecipanti;
- V. Sintesi delle misure tecniche e organizzative adottate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e a firma del legale rappresentante;
- VI. Per i raggruppamenti già costituiti: copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- VII. Per i consorzi ordinari già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila.

La documentazione di cui ai punti da I) a VII) deve pervenire a questa Amministrazione procedente esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: legnago.vr@cert.ip-veneto.net **entro le ore 12.00 del giorno 11.11.2025** specificando nell'oggetto: "Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore, in forma singola o associata, per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del progetto sperimentale Care Leavers di cui alla DGR 914/24."

Farà fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Non saranno ammesse domande di partecipazione condizionate né aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. L'adesione al presente Avviso comporta la sua integrale ed incondizionata accettazione, ivi inclusi i suoi allegati e le disposizioni di riferimento.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di poter chiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/200, e ss. mm. ii.

L'ATS VEN_21 si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata.

ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non potranno essere accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui:

- pervengano fuori termine;
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS proponente;
- siano incomplete tanto da non consentire la definizione dei contenuti;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse da parte di tutti gli ETS singoli o associati;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchino gli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse completa e consapevole.

ART. 8 - RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE

Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Nicoletta Raia, nella sua qualità di Funzionario Amministrativo del Comune di Legnago, Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) VEN_21 - Via XX Settembre n. 29 -45137 (VR).

Indirizzo mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it.

ART. 9 - ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute **entro il termine del 11.11.2025, alle ore 12.00**, saranno esaminate da una Commissione nominata con apposito provvedimento.

A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà individuato l'ETS, in forma singola o associata, con cui l'Ambito Territoriale Sociale VEN_21 procederà alla successiva fase di co-progettazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO N. 1	<i>Esperienze pregresse in attività analoghe (anni 2022-2023-2024)</i>	FASCIA DI PUNTEGGIO (min – max): 0-40
CRITERIO N. 2	<i>Qualità e adeguatezza delle risorse umane impiegate</i>	FASCIA DI PUNTEGGIO (min – max): 0-20
CRITERIO N. 3	<i>Capacità di fare rete e radicamento sul territorio</i>	FASCIA DI PUNTEGGIO (min – max): 0- 10
CRITERIO N. 4	<i>Adeguate attitudine,intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di coprogettazione”</i>	FASCIA DI PUNTEGGIO (min – max): 0- 20
CRITERIO N. 5	<i>Disposizione di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in attuazione dell'articolo 32 del GDPR</i>	FASCIA DI PUNTEGGIO (min – max): 0- 10
		TOTALE (max 100)

La Commissione avrà a disposizione n. 100 punti massimi da attribuire, sulla base dei criteri sopra descritti.

L'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti sulla proposta progettuale. Le integrazioni dovranno essere presentate entro un termine perentorio indicato in sede di richiesta.

Nel caso di candidature collocate in graduatoria nella medesima posizione, verrà data priorità a chi riceverà il punteggio più alto in relazione ai criteri di valutazione nel seguente ordine: 1, 2, 4, 3, 5.

Non verranno in nessun caso selezionate candidature che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia minima pari a 60 su 100 punti.

Dopo l'attività di valutazione svolta dalla Commissione, verrà stilata un'apposita graduatoria. L'ETS, in forma singola o associata, con cui avviare la co-progettazione sarà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato tra quelli che hanno presentato la domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non approvare alcun progetto presentato e quindi di non procedere alla selezione in caso di Istanze di manifestazione di interesse non idonee ai contenuti della Sperimentazione Care Leavers.

ovvero di approvarlo anche qualora pervenisse una sola proposta, purché valutata positivamente dalla Commissione.

ART. 10 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Conclusi i lavori della Commissione, saranno avviati i lavori del Tavolo di coprogettazione con l'ETS, in forma singola o associata, che avrà ottenuto il miglior punteggio.

Il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione e le relative procedure amministrative sono in capo all'Amministrazione comunale.

La discussione critica del tavolo tecnico ha lo scopo di definire in dettaglio le attività progettuali, gli aspetti esecutivi, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, l'allocazione delle risorse, i risultati attesi e le modalità di rendicontazione delle attività.

Al termine di questa fase, che vedrà delinearsi compiutamente il progetto definitivo, il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo del servizio, il sistema di monitoraggio e valutazione, l'Amministrazione proponente approverà l'esito della co-progettazione e disporrà la stipula della Convenzione.

Il risultato definitivo del Tavolo di co-progettazione sarà formalizzato con successivo provvedimento soltanto a seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Il Tavolo di co-progettazione sarà composto dal Responsabile del Procedimento dell'Ente pubblico, da rappresentanti dei servizi di riferimento dell'Amministrazione e dai rappresentanti dell'ETS, in forma singola o associata, selezionato.

La co-progettazione si concluderà con l'elaborazione del progetto definitivo dell'attività in forma concertata.

L'elaborazione del progetto esecutivo dovrà, comunque, avvenire in stretta e rigorosa coerenza con le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Regione Veneto e non potrà contenere modifiche e variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi essenziali degli interventi programmati e richiesti.

Il Tavolo di coprogettazione sarà permanente e si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio dell'andamento delle attività e della spesa al fine di garantirne l'efficacia e la relativa rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione del Veneto.

I verbali delle sessioni di co-progettazione vengono assunti e validati dal responsabile del procedimento.

La date per la coprogettazione verranno comunicate con apposito provvedimento.

ART. 11 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tra il soggetto proponente individuato come Partner e l'Amministrazione sarà stipulata una Convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la costituzione di un partenariato finalizzato alla collaborazione nell'attuazione del progetto definitivo finale redatto dal Tavolo di co-progettazione.

La Convenzione avrà una durata pari alle tempistiche progettuali. I costi saranno ammissibili fino al 31 dicembre 2027, o scadenza successiva in caso di proroghe e/o differimento dei termini di cui alle disposizioni ministeriali e regionali.

Nel caso di specifiche e motivate ragioni che rendessero necessario il proseguimento delle attività progettuali, nella Convenzione saranno indicate le modalità di rinnovo della stessa per il solo tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura (se si intende prevedere l'opzione di rinnovo).

L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge. Le attività e gli interventi da svolgersi si distribuiranno nell'arco della durata indicata anche in relazione agli obiettivi posti dall'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richiesti nel presente Avviso.

La Convenzione, con il progetto definitivo che ne costituirà parte integrante, conterrà gli elementi regolativi del rapporto tra partner e Amministrazione: l'oggetto, le modalità di rimborso mediante utilizzo del fondo pubblico, il numero e la qualifica professionale delle risorse umane coinvolte, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di monitoraggio e verifica delle attività e di valutazione della qualità.

La convenzione disciplinerà i rapporti finanziari tra le parti riguardanti le spese da ammettere a rimborso (con specifica di quanto sarà ammesso per ciascun fondo utilizzato).

Il Partner sarà tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati. L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità secondo quanto meglio dettagliato nella Convenzione sottoscritta tra le Parti.

Il soggetto partner dovrà garantire, per tutta la durata del progetto:

- lo svolgimento delle attività così come pianificate e valutate;
- di operare a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi;
- la presenza di una o più figure di riferimento per la gestione coordinata delle azioni in raccordo con l'Amministrazione;
- il monitoraggio delle attività e la verifica dei risultati raggiunti;
- la piena collaborazione con l'Amministrazione per la realizzazione delle operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto, nonché per una corretta rendicontazione, mediante gli strumenti e le modalità indicate dall'Amministrazione.

Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione.

Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo entro il termine stabilito dall'Amministrazione, il Dirigente potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese e danni conseguenti.

La Convenzione potrà essere oggetto di rimodulazioni concordate durante il suo svolgimento, per ragioni connesse a necessità di implementazione, estensione e/o specificazione delle attività previste, previa verifica e valutazione delle disponibilità finanziarie ed economiche.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Legnago in qualità di Ente Capofila dell'Ambito VEN_21 : www.comune.legnago.vr.it.

Le richieste di chiarimento sui contenuti del presente avviso vanno inviate all'indirizzo: ats.ven21@comune.legnago.vr.it **entro sei giorni dalla scadenza del termine** di presentazione delle manifestazioni di interesse, ossia **entro il giorno 05.11.2025, alle ore 12.00.**

Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

Chiarimenti e precisazioni saranno pubblicati nella pagina relativa al presente avviso sul sito istituzionale www.comune.legnago.vr.it. Gli ETS sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

ART. 13 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Legnago, in qualità di titolare (con sede in via XX Settembre, 29, 37045 Legnago - Email: info@comune.legnago.vr.it – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – tel: +39.0442634898), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Legnago (avv. FABIO BALDUCCI ROMANO, P.IVA 02117280301 Via Savorgnana, n. 20, 33100 Udine - Telefono: +39.0432.513562, cell: 340.3666567, e-mail: fabio.balducci@gmail.com, PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121, 00186

Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD).

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di Legnago in qualità di Capofila dell'Ambito si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente Avviso per motivi di pubblico interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Allegati:

- ALL. A) Domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

dott.ssa Stefania Crescenzo
(firmato digitalmente)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

La segnatura di protocollo del documento è apposta in modalità digitale.